

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

134.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Fumagalli Carulli ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602);	
Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);		De Julio ed altri: Norme per la tutela civile e penale del <i>software</i> e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501) ...	4
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	4, 5, 8
Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	8
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);		De Julio Sergio (gruppo sinistra indipendente)	8
Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705)	3	Sapienza Orazio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4, 8
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3, 4	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4	Senatori Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (5708)	8
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .	8, 10, 12, 13
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS)	12, 13
Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367);		Mellini Mauro (gruppo federalista europeo)	10, 12, 13
Buffoni ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290);			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo la discussione dei provvedimenti.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei far presente che nella seduta del 16 luglio scorso la Commissione affari costituzionali, ritenendo esistente una connessione tra il disegno di legge n. 4465 (concernente il trattamento economico dei magistrati) e l'articolo aggiuntivo 29.02, approvato in linea di principio nella seduta del 25 giugno scorso, ha deliberato di rinviare l'espressione del parere su quest'ultimo fino a quando non sarà stato definito il suddetto disegno di legge, attualmente assegnato alle Commissioni riunite I e II.

A tale proposito rilevo che il citato articolo aggiuntivo ed il disegno di legge n. 4465 non configurano soluzioni tra loro confliggenti o comunque incompatibili, nonostante entrambi incidano sul cosiddetto galleggiamento delle retribuzioni dei magistrati. Infatti, mentre il disegno di legge n. 4465 mira a disciplinare direttamente ed organicamente il « galleggiamento », l'articolo aggiuntivo 29.02 è invece volto a dare attuazione all'articolo 107, comma 3, della Costituzione, e ad abolire, conseguentemente, le qualifiche della magistratura ordinaria.

Accompagnandosi all'abolizione delle qualifiche l'automatismo della progressione economica, l'articolo aggiuntivo rende altresì impossibili le promozioni ritardate, che costituiscono uno dei presupposti per l'applicazione del « galleggiamento »; esso, pertanto, non disciplina in alcun modo tale istituto, limitandosi a renderne più ristretto l'ambito applicativo, solo con riferimento ai magistrati ordinari.

L'eventuale entrata in vigore di una norma quale quella contenuta nell'articolo aggiuntivo 29.02, pertanto, non pre-

giudicherebbe affatto l'approvazione del disegno di legge n. 4465 e neppure, per altro verso, avrebbe l'effetto di anticiparne i contenuti, poiché vi sarebbe comunque bisogno di disciplinare direttamente la materia, in maniera organica e con riferimento a tutte le magistrature.

Per le ragioni esposte, propongo di chiedere alla I Commissione di riconsiderare la decisione assunta nella seduta del 16 luglio scorso e, conseguentemente, di esprimere il parere di competenza sull'articolo aggiuntivo 29.02 e sui relativi subemendamenti, indipendentemente dalla previa definizione del disegno di legge n. 4465.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, accettata dal Governo.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367); e delle proposte di legge Buffoni ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290); Fumagalli Carulli ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602); De Julio ed altri: Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

del disegno di legge: « Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buffoni ed altri: « Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici »: Fumagalli Carulli ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore »; De Julio ed altri: « Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati ».

Ricordo che, nella seduta del 7 maggio scorso, la Commissione, svoltasi la relazione dell'onorevole Sapienza, dopo aver proceduto al disabbinamento della proposta di legge Cicciomessere ed altri n. 5076, ha deliberato di costituire un Comitato ristretto.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, il Comitato ristretto, più volte riunitosi nei giorni scorsi alla presenza di alcuni rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, ha elaborato un testo unificato che recepisce la direttiva comunitaria emanata in materia di programmi per elaboratore. In quella sede è stata affrontata la questione del modo in cui disciplinare il settore, prospettandosi una triplice possibilità: predisporre un articolo unico che prevedesse sanzioni in riferimento ai reati commessi in violazione del diritto d'autore; modificare ed integrare la legislazione vigente, che, come è a tutti noto, si fonda sulla legge 22 aprile 1941, n. 633; predisporre, infine, una compiuta disciplina autonoma. Si è convenuto di elaborare una serie di disposizioni volte a garantire una disciplina autonoma che, pur rifacendosi alla legge sulla protezione delle opere d'ingegno, fosse anche funzionale ai fini di eventuali modifiche future conseguenti all'evoluzione tecnologica, soprattutto sotto il profilo della qualità del prodotto che non

può certo continuare ad essere considerato alla stregua di un'opera letteraria.

Propongo pertanto alla Commissione di adottare il testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto quale testobase per il seguito della discussione e di trasmetterlo tempestivamente alle competenti Commissioni per l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

Norme per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991.

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) « programma per elaboratore », un programma in qualsiasi forma, ivi compresi quelli incorporati nell'*hardware*, nonché il materiale preparatorio di natura tale da consentire la realizzazione di un programma;

b) « interoperabilità », la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate;

c) « interfaccia », la parte del programma che assicura l'interconnessione e l'interazione fra gli elementi del *software* e dell'*hardware*.

ART. 2.

(Opere protette).

1. Ai programmi per elaboratore si applicano le disposizioni relative alle opere letterarie di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le disposizioni di cui alla convenzione di Berna resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, e le disposizioni della presente legge. Le suddette disposizioni si applicano a qualsiasi espressione del programma per elaboratore, ad

esclusione delle idee e dei principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

ART. 3.

(Creazione del programma da parte del lavoratore dipendente).

1. Salvo diverso accordo, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nello svolgimento delle sue mansioni o su istruzione del datore di lavoro, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma stesso.

ART. 4.

(Contenuto dei diritti esclusivi di utilizzazione economica).

1. Il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore effettua o autorizza:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, ivi compresa la riproduzione tramite caricamento, trasmissione e memorizzazione del programma stesso;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti di chi modifica il programma.

c) qualsiasi modalità di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore, ivi compresa la locazione del programma stesso.

ART. 5.

(Durata dei diritti di utilizzazione economica).

1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore si computa a decorrere

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore oppure, nei casi di opera anonima, pseudonima o di cui è considerata autore una persona giuridica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il programma è stato per la prima volta messo a disposizione del pubblico.

ART. 6.

(Estinzione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica).

1. La prima cessione di una copia di un programma per elaboratore in uno Stato appartenente alla Comunità economica europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso estingue il diritto di esclusiva distribuzione della copia stessa all'interno della Comunità stessa.

2. È fatto salvo, dopo la cessione di cui al comma 1, il potere del titolare di autorizzare la ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

ART. 7.

(Utilizzazioni libere).

1. Salvo diverso accordo espresso, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, allorché tali attività siano necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione degli errori.

2. Chi usa legittimamente un programma per elaboratore ha facoltà di eseguire una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso normale del programma.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore, allorché effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o

memorizzazione del programma, può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, osservare, studiare o sottoporre a prove il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso.

ART. 8.

(Trasformazione della forma della codifica).

1. Non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica per le operazioni di riproduzione della codifica e traduzione della sua forma di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora tali operazioni siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi per elaboratore creati autonomamente, a condizione che:

a) le predette attività siano eseguite da chi abbia il diritto di usare una copia del programma, oppure, per suo conto, da persona autorizzata;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già accessibili ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere comunicate a terzi, se non quando ciò sia necessario per conseguire l'interoperabilità del programma creato autonomamente.

3. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva o per ogni altra attività in violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.

ART. 9.

(Nullità delle limitazioni all'uso).

1. È nullo ogni accordo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

ART. 10.

(Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore).

1. La società italiana degli autori ed editori cura la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore in conformità all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma.

2. Il registro di cui al comma 1 può essere tenuto utilizzando mezzi e strumenti informatici.

3. Il deposito del programma per elaboratore in conformità all'articolo 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è facoltativo e la relativa spesa è a carico del depositante.

4. Dell'avvenuto deposito del programma per elaboratore è fatta menzione nel registro di cui al comma 1.

ART. 11.

(Sanzioni penali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000 chiunque:

a) riproduca, senza autorizzazione, programmi per elaboratore al fine di metterne in commercio le copie in qualsiasi forma;

b) introduca nel territorio dello Stato copie di programmi per elaboratore, di cui conosca la provenienza illecita, al fine di metterle in commercio.

c) detenga, al fine di immetterle in commercio, copie, in qualsiasi forma, di un programma per elaboratore di cui conosca la provenienza illecita;

d) metta in commercio copie, in qualsiasi forma, di programmi per elaboratore di cui conosca la provenienza illecita;

e) metta in commercio o detenga a scopo commerciale qualsiasi mezzo inteso esclusivamente a rimuovere o eludere dispositivi tecnici di protezione applicati a programmi per elaboratore.

2. Il dispositivo della sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 è pubblicato su almeno un quotidiano e un periodico specializzato.

3. Le disposizioni di cui alla sezione I del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.

ART. 12.

(Riproduzione abusiva di composizione grafica).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

« Se il fatto consiste nell'abusiva riproduzione, con qualsiasi procedimento, della composizione grafica dell'opera altrui, ivi compresa la scansione elettronica dell'immagine, al fine di porre in commercio le riproduzioni nel territorio dello Stato, ovvero nella messa in commercio delle riproduzioni da parte di chi ne conosca la provenienza illecita, la pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

ART. 13.

(Applicabilità di altre disposizioni).

1. È fatta salva l'applicazione ai programmi per elaboratore delle disposizioni

relative ai brevetti per invenzioni e modelli industriali, ai marchi, alle topografie dei prodotti a semiconduttore, alla concorrenza sleale e al segreto industriale.

ART. 14.

(Norme generali, transitorie e finali).

1. La presente legge, ad eccezione degli articoli 10 e 11, si applica anche ai programmi per elaboratore creati prima della data della sua entrata in vigore, senza pregiudizio per gli atti perfezionati e per i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 13 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento per disciplinare l'esecuzione della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sono approvate le modificazioni dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni.

SERGIO DE JULIO. Vorrei avere alcuni chiarimenti dal relatore. Innanzitutto, vorrei sapere per quale motivo il Comitato ristretto, nel predisporre il testo unificato, si è limitato al recepimento della direttiva comunitaria e non ha tenuto conto di una questione di grande attualità. Basta infatti leggere i quotidiani per venire a conoscenza dei reati informatici che si stanno verificando: per quale motivo, dunque, non si è prevista una disciplina per reprimere tale fenomeno?

Una seconda richiesta di chiarimento riguarda la scelta del Comitato ristretto di non far riferimento al diritto d'autore, cui invece la maggior parte degli altri paesi fa riferimento.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Per quanto riguarda la prima richiesta di

chiarimento dell'onorevole **De Julio**, va osservato che il Governo sta provvedendo ad elaborare un apposito provvedimento per la repressione dei reati informatici: in tale provvedimento, verranno affrontate alcune questioni non strettamente attinenti alla direttiva comunitaria.

Per quanto concerne la seconda questione, va notato che fino ad oggi i reati informatici sono stati assimilati a quelli relativi alle opere letterarie, cui in realtà non sono strettamente attinenti. Quindi, la predisposizione di un'autonoma disciplina relativa ai programmi per elaboratore consentirà una più agevole opera di interpretazione ed un più facile intervento, qualora la disciplina dovesse essere adeguata all'evoluzione delle conoscenze. Allo stesso tempo, naturalmente, verrebbe mantenuta la disciplina del diritto d'autore, come peraltro previsto nella direttiva comunitaria.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda sulla proposta del relatore di assumere quale testo base per la discussione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere quale testo base per il seguito della discussione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvata).

Trasmetterò il testo unificato alle competenti Commissioni per l'espressione del parere.

Rinvio il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di

legge di iniziativa dei senatori Mazzola, Gallo, Macis, Elia, Guizzi, Pasquino, Boato, Pinto, Di Lembo, Acquarone, Golfari, Berlanda, Leonardi, Busseti, Azzarà, Santalto, Bosco, Ventre, Covello, Ianni, Patriarca, Coviello, Perina, Duò, Vettori e Bonora: « Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione e procedere », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1991.

Sulla proposta di legge riferirò io stesso.

Il provvedimento approvato dal Senato mira a superare talune incertezze interpretative relative all'articolo 159 del codice penale, con particolare riferimento alla parte che dispone in ordine alla sospensione del corso della prescrizione di un reato nell'ipotesi in cui debba essere richiesta l'autorizzazione a procedere essendo l'interessato protetto dall'immunità parlamentare. L'incertezza interpretativa riguarda innanzitutto il momento iniziale della sospensione della prescrizione, essendo in dubbio se detta sospensione decorra dal momento in cui il soggetto protetto acquista l'immunità a seguito della proclamazione, oppure se essa abbia luogo dal momento in cui viene avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere. Il testo approvato dal Senato risolve la questione optando per la seconda di tali soluzioni, facendo coincidere la sospensione con il momento in cui il pubblico ministero effettua la richiesta di autorizzazione.

Nel corso del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, si è registrato un sostanziale accordo nel ritenere che tale impostazione potrebbe consentire di evitare possibili censure di legittimità costituzionale, ipoteticamente fondate sulla disparità di trattamento dovuta all'ingiustificato sfavore per il titolare della immunità, rispetto alle altre fattispecie di sospensione dei termini previste dall'articolo 159 del codice penale. È interessante notare come nel corso della discussione svoltasi presso la II Commissione perma-

nente del Senato non si siano registrate notevoli differenziazioni, nonostante la posizione del Governo non si sia espressa in termini di particolare favore. In altri termini, sono state espresse riserve sia sulla prima parte dell'articolo unico, che indica la fase iniziale della decorrenza della sospensione, sia sulla lettera *b*), volta ad aggiungere al secondo comma dell'articolo 159 del codice penale il seguente periodo: « In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta », in riferimento alla quale va ricordato lo specifico emendamento presentato dal senatore Gallo.

Nonostante le perplessità espresse dal Governo, il Senato ha tuttavia ritenuto di approvare la proposta di legge. In particolare, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una disposizione relativa al momento in cui riprende a decorrere il corso della prescrizione, individuando nel giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta dell'autorità giudiziaria. Su tale norma il Governo, nel corso del dibattito, ha manifestato alcune riserve, ritenendo che non sussistessero incertezze interpretative al riguardo.

Le questioni disciplinate dal provvedimento sono state affrontate sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, sia pure pervenendo a soluzioni diverse: in particolare, l'orientamento dottrinario si è espresso, in modo pressoché unanime, nel senso di ritenere che il termine della prescrizione rimane sospeso dal giorno successivo alla domanda del pubblico ministero e riprende a decorrere dal giorno della comunicazione all'autorità giudiziaria. A tale riguardo — ripeto — in dottrina si è affermata una posizione pressoché unanime, come si evince dal *Novissimo Digesto Italiano* (« Il termine della prescrizione rimane sospeso dal giorno successivo alla domanda del pubblico ministero e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avviene la predetta comunicazione »). Negli stessi termini si è espresso anche il Molari, secondo il quale « il termine della prescri-

zione rimane sospeso dal giorno successivo alla domanda del pubblico ministero e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è data comunicazione della concessa autorizzazione ».

Un diverso orientamento è invece seguito dall'unica sentenza in materia emanata dalla Corte di cassazione il 3 dicembre 1980, dalla quale si desume che la sospensione della prescrizione opera dal momento della proclamazione della elezione. A tale riguardo, ricordo che nell'attività della giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera non si sono registrati problemi pratici, al contrario di quanto verificatosi presso il corrispondente organo del Senato.

MAURO MELLINI. I riflessi derivanti dall'una o dall'altra interpretazione si riverberano sul procedimento penale, non su quello di autorizzazione a procedere!

PRESIDENTE. Sì, indubbiamente.

Nel dibattito al Senato, sono stati evidenziati i riflessi che una diversa interpretazione della norma avrebbe prodotto e, in sostanza, si è considerato il rischio di possibili disparità di trattamento, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, tra l'autorizzazione a procedere ed altre ipotesi. Per tale motivo, al Senato, si è ritenuto opportuno integrare la previsione di cui all'articolo 159 del codice penale, accogliendo un emendamento presentato dal senatore Gallo ed inserendo la seguente lettera *b*): « In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta ».

In realtà, ritengo che tale lettera *b*) possa confliggere con la dottrina unanime nel ritenere che il riferimento vada compiuto non al giorno in cui l'autorità accoglie la richiesta, ma al giorno in cui l'autorità comunica tale richiesta. Per la verità, si tratta di un problema solo teorico, poiché normalmente la comunicazione viene effettuata immediatamente e tuttavia, sul piano strettamente giuridico, il corso della prescrizione, a mio avviso,

non può decorrere dal giorno in cui viene accolta la richiesta, dovendo invece decorrere dal giorno in cui l'autorità comunica la richiesta.

Esprimo quindi il mio assenso sulla proposta di legge per quanto riguarda la lettera *a*), mentre mantengo qualche perplessità sulla lettera *b*), relativa al momento da cui riprende a decorrere il corso della prescrizione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURO MELLINI. Vorrei svolgere alcune osservazioni relative al contrasto che sembra presentarsi tra dottrina e giurisprudenza. Avviene spesso che la giurisprudenza venga a cristallizzarsi con forme e contenuti assai spesso diversi rispetto alle effettive decisioni intervenute: l'estrazione delle massime è frequentemente la fonte di una serie di vere e proprie distorsioni delle elaborazioni giurisprudenziali, poiché la massima non tiene assolutamente conto del caso specifico che la sentenza ha dovuto affrontare e risolvere.

Per quanto riguarda la fattispecie che stiamo esaminando, temo che, se andassimo a leggere la sentenza del 1980, potremmo ricavare indicazioni diverse da quelle che risultano nella massima. A mio avviso, per renderci esattamente conto delle delicate questioni relative alla decorrenza della prescrizione, bisogna tenere presenti fattispecie e coincidenze diverse tra il fatto-reato, il procedimento penale, l'assunzione della qualifica che comporta la necessità dell'autorizzazione a procedere. Si tratta di situazioni diverse che coincidono in parte, ma talvolta non del tutto: le questioni da risolvere, quindi, sono diverse e conducono a differenti soluzioni in base a coincidenze diverse. Per esempio, se Tizio è stato ininterrottamente parlamentare dal 1946 ad oggi, senza soluzione di continuità, essendo intervenuto un reato — o supponendo che esso sia intervenuto — occorre valutare la decorrenza dei termini di prescrizione nelle specifiche condizioni, considerando, per esempio, quando è comin-

ciato il relativo procedimento penale. Può darsi che esso sia iniziato subito o che vi sia stata addirittura la *notitia criminis* intervenuta nel tempo in cui sarebbe già maturata la prescrizione.

Si viene a sapere, per esempio, che Oscar Luigi Scalfaro è l'autore delle stragi del cosiddetto triangolo rosso del 1945. Supponiamo che si verifichi questa ipotesi, che ho citato a mò di esempio proprio perché ritengo si tratti di una circostanza impossibile; in questo caso, da quando comincerebbero a decorrere i termini? Dal momento della richiesta? Si tratta di un problema che mi induce a ritenere che l'istituto della prescrizione non debba essere sacrificato oltre certi limiti e che, anzi, esso andrebbe coordinato in modo corretto con quello dell'autorizzazione a procedere.

In definitiva, perché si abbia sospensione della prescrizione dovrebbero sussistere, a mio avviso, due elementi, cioè il requisito del mandato parlamentare e quello della cognizione di un fatto di reato da parte del giudice. Tutto ciò anche alla luce delle nuove disposizioni del codice di procedura penale, dalle quali si evince che l'autorità giudiziaria deve inoltrare la richiesta di autorizzazione a procedere entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro A.

Quale, dunque, la corretta soluzione? È necessario — ripeto — che coesistano i due presupposti dianzi richiamati; sotto questo profilo considero corretta la sentenza della Corte di cassazione che, lo ricordo, abbiamo avuto occasione di esaminare in occasione della discussione sulle disposizioni concernenti il mandato parlamentare europeo, per il quale, ovviamente, si riscontra una situazione diversa da quella della quale ci stiamo occupando.

Ritengo che di mandato parlamentare si possa parlare nel momento in cui intervenga la proclamazione; si tratta, comunque, di un elemento che deve essere riscontrato congiuntamente al dovere del giudice di richiedere l'autorizzazione a procedere. In sostanza, per esempio, non può esservi sospensione della prescrizione

nelle ipotesi in cui all'autorità giuridica non sia pervenuta la *notitia criminis*. A tale proposito possono verificarsi casi clamorosi, caratterizzati dal decorso di molti anni senza che, peraltro, si creino le condizioni per la richiesta di autorizzazione a procedere. In sostanza, sarebbe opportuno che la decorrenza dei termini di prescrizione fosse riferita non al momento della richiesta, considerato che il pubblico ministero per sua negligenza potrebbe condizionare tale termine, ma a quello della iscrizione nel registro A oppure, se quest'ultima sia già intervenuta, entro trenta giorni dal momento della notizia dell'avvenuta elezione. Probabilmente, se fosse stato seguito tale orientamento, si sarebbero potuti risolvere i richiamati problemi di natura interpretativa.

Chiarita la mia posizione in materia, ritengo che a questo punto il problema si ponga in termini di opportunità; si tratta, in sostanza, di stabilire se accogliere il testo del Senato sia in riferimento alla prima parte, rispetto alla quale avrei personalmente preferito una formulazione diversa, sia in riferimento alla seconda che, francamente, non ha mai dato luogo a notevoli inconvenienti. Va considerato che spesso si registrano inammissibili ed inconcepibili ritardi nella trasmissione delle richieste di autorizzazione a procedere, a fronte di situazioni, altrettanto inammissibili ed inconcepibili, nella quali si riscontra invece una sorprendente tempestività. È chiaro, infatti, che quando i ritardi sono frequenti ed abituali, le trasmissioni *ad horas*, non dico che implicino l'ipotesi di *fumus persecutionis*, ma senz'altro dimostrano come qualcosa non funzioni. Tra l'altro, va considerato che il mancato esercizio da parte dell'autorità giudiziaria configura una vera e propria ipotesi di reato.

Non vedo l'opportunità di ritardare l'approvazione del provvedimento in esame, modificandone la seconda parte nel senso auspicato dal relatore, che pure teoricamente può essere condiviso. Tuttavia, a questo punto credo che non rivesta una tale rilevanza pratica da giustificare

modifiche che comporterebbero la necessaria dilatazione dei tempi procedurali.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il problema posto dal relatore con riferimento alla disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo unico in discussione è sicuramente legittimato da alcune sentenze e da posizioni dottrinarie. Mi chiedo, tuttavia, se ancorare la ripresa del decorso della prescrizione al giorno in cui la comunicazione della concessa autorizzazione a procedere da parte della Camera giunge al pubblico ministero non finisca per tradire l'impianto del codice penale in materia di prescrizione e di condizioni di procedibilità in generale.

Infatti, a mio avviso, con il nuovo codice di procedura penale, l'autorizzazione a procedere si configura non più come condizione di procedibilità, bensì come condizione di promovibilità.

Non so, quindi, se la formulazione dell'articolo 159 proposta dal relatore sia coerente con il sistema del codice penale in tema di condizioni di procedibilità. Personalmente, ho la seguente impressione: dato che l'autorità giudiziaria ordinaria può procedere nei confronti di un membro del Parlamento soltanto dopo che è stata concessa l'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza, con il provvedimento al nostro esame, si prevede la rimozione di una condizione di carattere soggettivo, che non attiene né all'attività del pubblico ministero, né alla persona dell'imputato, ma ad una condizione processuale, in quanto tale soggettiva.

Non capisco, di conseguenza, per quale ragione il soddisfacimento di tale condizione, che avviene con la concessione dell'autorizzazione a procedere, può soffrire un'attuazione temporanea diversa da quella della pronuncia della Camera di appartenenza; perché dobbiamo effettuare uno spostamento alla data in cui il pubblico ministero procedente riceve la comunicazione dell'avvenuta autorizzazione a procedere?

Per quanto riguarda altre condizioni di procedibilità, per esempio con riferi-

mento alla querela, è prevista un'eccezione nell'articolo 158, comma 2, del codice penale che così recita: « Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato ». Da tale norma si evince che è stata compiuta una scelta oggettiva, che prescinde dall'attività dei soggetti processuali.

Non possiamo bloccare la possibilità per il pubblico ministero di chiedere l'autorizzazione a procedere entro trenta giorni da quando riceve la notizia di un reato in cui è coinvolto un membro del Parlamento; non possiamo costringerlo ad avanzare tale richiesta lo stesso giorno della notizia. È stato previsto un termine che rappresenta un passo in avanti, quello di trenta giorni: l'autorizzazione a procedere, che concreta la condizione di procedibilità o di promovibilità, è così ancorata ad un momento oggettivo.

PRESIDENTE. La fattispecie di cui all'articolo 159 del codice penale prevede un fatto extraprocessuale: la concessione dell'autorizzazione a procedere che deve essere portata a conoscenza degli organi interessati per spiegare i suoi effetti nel procedimento.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Comunque, il rilascio dell'autorizzazione a procedere dovrebbe avere un rilievo oggettivo, quale condizione processuale.

MAURO MELLINI. La querela, a mio avviso, è una condizione di procedibilità che è legata alla conoscenza del fatto. Non vorrei, però, che si potesse giungere ad una situazione in cui, mentre non è possibile procedere, per effetto della prescrizione, nei confronti di un cittadino per un reato commesso quarant'anni prima, è possibile invece procedere nei confronti di un altro cittadino soltanto

per il fatto che è stato membro del Parlamento per quaranta anni.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritengo che con le norme al nostro esame potrebbe essere risolto tale problema. Ricordo inoltre che la scelta compiuta nel codice penale e nel nuovo codice di procedura penale è stata quella di ancorare il termine della prescrizione non alla capacità dispositiva di una delle parti processuali, ma ad un fatto oggettivo. Infatti, nel caso della querela, la prescrizione decorre dal giorno in cui il reato è stato commesso.

MAURO MELLINI. D'accordo; però, per quanto mi riguarda personalmente, è stata richiesta numerose volte l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio. Questo, in realtà, richiede un'istruttoria molto semplice, ma se è inserito in un grande processo e non vi è una tempestiva richiesta di autorizzazione a procedere non si sospende mai, nel frattempo, la prescrizione?

Dico solo che, una volta accertata la coincidenza delle condizioni richiamate, la sospensione dei termini di prescrizione

dovrebbe cominciare ad operare da quel momento perché, in caso contrario, oltre a ritardare il processo, si produrrebbero ritardi anche in riferimento alla « maturazione » dei tempi di prescrizione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ribadisco che a mio avviso la questione è disciplinata in modo adeguato dal testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 5 agosto 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO